



## Comune dell'Aquila



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni.**


L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di marzo, legalmente convocato con avviso n. 31943 del 23.3.2017 per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10,13 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di I convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo. Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	NO	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MASCIOCCO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	NO	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	NO	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	NO
9	DE PAOLIS Tonino	NO	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	NO	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	NO	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	NO		<b>Totali</b>	<b>19</b>

Partecipano alla seduta, il Vice Sindaco dott. Nicola Trifuoggi, gli assessori comunali Giovanni Cocciantè, Fabio Pelini, Emanuela Di Giovambattista, Emanuela Iorio, Maurizio Capri, Pietro Di Stefano,.

Il presidente accerta che il numero dei presenti (n. 19) è tale da rendere valida la seduta.

Entra il consigliere Perilli ( n.20).



## Comune dell'Aquila

Entrano i consiglieri Tinari, il Sindaco ed escono i consiglieri De Matteis, Imprudente, Piccinini, Tinari ( n. 18).

Entra il consigliere Imprudente ( n. 19).

Il presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni.*

Entrano i consiglieri Properzi, Ferella, De Matteis, D'Eramo, Tinari, Piccinini, Daniele, Di Cesare (n. 27).

Il provvedimento è illustrato dall'assessore competente per materia, Giovanni Cocciantè.

Alla discussione che si apre sull'argomento partecipa il consigliere Mancini. Il consigliere Di Cesare lamenta che gli atti prodromici al Bilancio di Previsione 2017/2019 siano stati anticipati alla seduta odierna precludendo, di fatto, la possibilità ai consiglieri comunali di presentare eventuali emendamenti; pone pertanto una pregiudiziale e chiede che le proposte di deliberazione afferenti i tributi locali vengano discusse nella seduta ordinaria di Bilancio del 13.4.2017.

Il Segretario generale ed il Presidente del Consiglio replicano al consigliere Di Cesare e chiariscono che l'anticipazione della discussione è dovuta ad una precisa normativa (art. 1, comma 169, Legge 296/06 e art. 5, comma 11 del D.L. 244/16, convertito in L. 19/17) che fissa al 31 marzo il termine perentorio per l'adozione di detti provvedimenti.

Il consigliere Ferella interviene in ordine al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Escono i consiglieri D'Eramo, De Matteis, Ianni, Properzi, Tinari (n. 22).

Il presidente pone, in votazione elettronica, la pregiudiziale avanzata dal consigliere Di Cesare che è respinta con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n. 22

voti favorevoli n. 8 (Ludovici, Di Cesare, Vittorini, Mancini, Daniele, Ferella, Imprudente, Piccinini)

voti contrari n. 14 (Cialente, Benedetti, Giorgi, Di Nicola, Durante, Cimoroni, Perilli, Masciocco, Nardantonio, Spacca, Mucciantè, Salem, Santilli, Palumbo).


È posta quindi in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, e dei relativi allegati ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del successivo 15 giugno, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo esercizio finanziario 2016;
- con deliberazione n. 1 del 10 gennaio scorso, l'Esecutivo Comunale ha provveduto a formulare specifico atto di indirizzo in favore dei dirigenti dell'Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza previsti nel Bilancio Pluriennale 2016-2018, annualità 2017 ed alla effettuazione dei pagamenti, da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 2016 e degli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2017, al netto degli impegni già assunti e del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;

#### ATTESO CHE



## Comune dell'Aquila

- con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014 è stata disposta la istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- in particolare l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...";
- sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

### ATTESO ALTRESÌ CHE

- a mente delle previsioni di cui al successivo comma 690, la IUC è applicata e riscossa dal Comune, mentre in virtù del susseguente comma 701, per tutto quanto non previsto dalla stessa Legge 147/2013, alla IUC si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il comma 702 del richiamato art. 1, ha espressamente confermato, anche per l'Imposta Unica Comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale il comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

### ATTESO INOLTRE CHE


- in coerenza con la predetta disposizione legislativa, il comma 682, del ridetto art. 1, prevede che i Comuni stabiliscano, con Regolamento da adottare ai sensi del citato articolo 52, D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC stabilendo gli elementi da definirsi in sede regolamentare sia per la TARI che per la TASI;
- nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, si è provveduto alla stesura di un Regolamento recante la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ricomprensente IMU, TASI e TARI;

### CONSTATATO CHE

- a norma di quanto all'uopo disposto dal comma 683, entro il termine fissato da disposizioni statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, devono essere approvate le tariffe della TARI e ciò in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- per la determinazione del tributo TARI, come disposto dal comma 651, art. 1 della ridetta Legge si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";



## Comune dell'Aquila



### PRESO ATTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 8 settembre 2014, questo Ente Locale ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, successivamente modificato giusta deliberazione dell'Assise Civica n. 75 del 30 luglio 2015;

### VERIFICATO IN MERITO CHE

- in virtù delle esigenze rilevate in sede di applicazione delle disposizioni di cui al richiamato Regolamento, con particolare riferimento alle riduzioni tariffarie TARI, appare necessario provvedere all'adozione di alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento IUC;

### RILEVATO CHE

- necessita pertanto provvedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento IUC di seguito indicate, dettate dall'esigenza di garantire, per quanto di competenza, una sempre più puntuale disciplina del sistema impositivo vigente, a beneficio dell'utenza:

- **All'art. 7, "Decorrenza ed efficacia del Regolamento":**

- il comma 1, è sostituito con quello di seguito riportato:

*"Il presente Regolamento produce effetti dal 1 gennaio 2017 e si intende automaticamente adeguato alle intervenute modificazioni della normativa nazionale e comunitaria."*

- il comma 2 è abrogato.

- **All'art. 24, "Presupposto impositivo",**

- il comma 1, è sostituito con il seguente:

*"Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani."*


- al comma 3, è inserita la lettera c) che segue:

*"c) le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico, Legge 147/2013 smi)."*

- il comma 4, è sostituito da quello di seguito riportato:

*"La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità."*

- il comma 5, è sostituito dal seguente:



## Comune dell'Aquila

*"La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dal pagamento."*

- **All'art. 25**, "Soggetti passivi", il comma 2, è sostituito da quello di seguito riportato:

*"Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime."*

- **L'art. 29**, "Periodo di applicazione del tributo", è abrogato per intero e sostituito con quello di seguito riportato:

1. *Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione o il possesso delle aree e dei locali tassabili.*
2. *L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti.*

- **All'art. 31**, "Occupanti le utenze domestiche", il comma 4, è sostituito dal seguente:

*"Le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse, tettoie), censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A (tranne A/10), anche se non pertinentziali, sono considerate utenze non domestiche ed alle stesse va applicata la tariffa "03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B.*

- **All'art. 33**, "Classificazione delle utenze non domestiche", il comma 4, è sostituito da quello di seguito riportato:

*"La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività."*


- **L'art. 37**, "Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio", è sostituito da quello di seguito riportato:

*"Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri."*

- **All'art. 38**, "Riduzioni tariffarie", sono apportate le seguenti modifiche:

- la lett. a), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

*"a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinentziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel*



## Comune dell'Aquila

*caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune”;*

- la lettera b), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

*“b) Una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi”.*

- la lettera d), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

*“d) a tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell’allegato B) al presente regolamento (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicate ovvero riattivate nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, per gli anni 2017, 2018 e 2019 si applica una riduzione del 20%”;*

- il comma 2 , è sostituito dal seguente:

*“Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 41”*


- al comma 3, è abrogata l’espressione:

*“e comunque nei limiti dell’apposito stanziamento di cui al Bilancio di previsione annuale, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.”*

- il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

*“Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull’importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell’abitazione stessa, così come definita all’art. 38, comma 1, lett. a). La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio. L’istanza di riduzione va presentata annualmente, tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno per cui si richiede la riduzione del tributo. Per il solo anno 2017, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di riduzione è fissato al 31 maggio. Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all’intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione. Il minor gettito connesso al riconoscimento della riduzione in argomento, trova copertura nei limiti dell’apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.”;*

*A*



## Comune dell'Aquila

- Dopo l'art. 39, aggiungere l'**art. 39-bis**, rubricato "Agevolazioni Antispreco", come di seguito riportato:

*"1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, a seguito di apposita e documentata istanza di parte, un abbattimento delle tariffe TARI per utenze non domestiche di cui all'art. 1, comma 652, L.147/2013, così come modificato ed integrato dall'art.17, della Legge 166/2016.*

*2. Ai fini della corretta applicazione della fattispecie normativa in interesse trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché tutte le ulteriori statuizioni di cui alla medesima Legge 166/2016.*

*3. La quantità dei prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla scorta delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui al menzionato art. 16, della Legge 166/2016. Soltanto in via residuale, è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.*

*4. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di produzione, conservazione e distribuzione dei beni e degli alimenti donati, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, a condizione che il richiedente:*


  - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o a distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 mq;*
  - b) presenti apposita istanza all'Ufficio TARI dell'Ente Locale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando i principali elementi di un apposito progetto finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, allegando a tal uopo la relativa documentazione dalla quale risultino altresì le quantità in kg di prodotti e di alimenti oggetto di donazione.*

*5. In ogni caso, la riduzione di cui al comma 4, non può incidere in misura percentuale superiore al 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta. La stessa viene applicata a conguaglio, con rimborsi del relativo importo e ciò soltanto all'esito di positivo riscontro dell'ufficio TARI sull'effettiva sussistenza dei necessari presupposti."*
- **All'art. 40**, "Versamenti", è abrogato il comma 2.
- **L'art. 41**, "Dichiarazione" è ridenominato "Dichiarazione TARI" ed è sostituito con quello di seguito riportato:

*"1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:*

  - a) l'inizio della detenzione o del possesso;*
  - b) la cessazione della detenzione o del possesso;*
  - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;*
  - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;*
  - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.*

*2. Alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione stessa.*



## Comune dell'Aquila

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI, da redigersi sul modello appositamente predisposto dal Servizio Tributi, reperibile sul portale istituzionale dell'Ente Locale, [www.comune.laquila.gov.it](http://www.comune.laquila.gov.it), avente effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dai quali consegue un diverso ammontare del tributo. Le istanze di riduzione per compostaggio domestico devono invece pervenire all'Ente Locale entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento della richiesta, così come peraltro stabilito al precedente art. 38, secondo le modalità ivi indicate.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di soggetti residenti o dal detentore a qualsiasi titolo, nel caso di soggetti non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. Se la dichiarazione che ha per oggetto la cessazione di una o più utenze, è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, la relativa cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, fatte salve le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente articolo, decorrendo altrimenti dal 1 gennaio dell'anno di presentazione, fatte salve anche in questo caso le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.

8. L'aumento della tassa derivante dalle variazioni di cui ai commi precedenti sarà oggetto di conteggio a conguaglio.”;

- **All'art. 42**, “Utenze inagibili causa sisma del 6 aprile 2009”, è abrogata l'espressione “comma 1”;

### **RICHIAMATO IN MERITO**

- L'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”;

### **DATO ATTO IN MERITO CHE**

- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento IUC, così come modificato con il presente provvedimento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia;



## Comune dell'Aquila

### SOTTOLINEATO DA ULTIMO CHE

- La complessa situazione emergenziale delineatasi post sisma, rende maggiormente onerosa la già gravosa gestione del sistema impositivo facente capo dell'Ente Locale, segnatamente con riguardo alla completa ricostituzione delle banche dati tributarie, e ciò ancor più ove si considerino le insufficienti risorse umane e strumentali all'uopo disponibili;

### RITENUTO

- Per le motivazioni di cui in premessa, di provvedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato giusta la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2014 smi;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;


Sul presente provvedimento si esprime altresì il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

### VISTI

- La Legge n. 147/2013;
- I D.Lgs. n. 267/2000 e n. 446/1997;
- Il DPR n. 158/1999;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86/2014 e n. 75/2015;
- Gli ulteriori pareri di legge;
- la delibera n. 71 dell'1.3.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Risorse Finanziarie e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dal responsabile dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15.3.2017 prot, 28601 allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare in data 22.3.2017 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,



## Comune dell'Aquila

- Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale di seguito indicate, dettate dall'esigenza di garantire, per quanto di competenza, una sempre più puntuale disciplina del sistema impositivo vigente, a beneficio dell'utenza:

- **All'art. 7, "Decorrenza ed efficacia del Regolamento":**

- il comma 1, è sostituito con quello di seguito riportato:

*"Il presente Regolamento produce effetti dal 1 gennaio 2017 e si intende automaticamente adeguato alle intervenute modificazioni della normativa nazionale e comunitaria."*

- il comma 2 è abrogato.

- **All'art. 24, "Presupposto impositivo",**

- il comma 1, è sostituito con il seguente:

*"Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani."*

- al comma 3, è inserita la lettera c) che segue:

*"c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico, Legge 147/2013 smi)."*

- il comma 4, è sostituito da quello di seguito riportato:

*"La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità."*


- il comma 5, è sostituito dal seguente:

*"La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dal pagamento."*

- **All'art. 25, "Soggetti passivi",** il comma 2, è sostituito da quello di seguito riportato:

*"Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime."*

- **L'art. 29, "Periodo di applicazione del tributo",** è abrogato per intero e sostituito con quello di seguito riportato:



## Comune dell'Aquila

3. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione o il possesso delle aree e dei locali tassabili.
  4. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti.
- **All'art. 31**, "Occupanti le utenze domestiche", il comma 4, è sostituito dal seguente:

*"Le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse, tettoie), censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A (tranne A/10), anche se non pertinenziali, sono considerate utenze non domestiche ed alle stesse va applicata la tariffa "03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B.*
  - **All'art. 33**, "Classificazione delle utenze non domestiche", il comma 4, è sostituito da quello di seguito riportato:

*"La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività."*
  - **L'art. 37**, "Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio", è sostituito da quello di seguito riportato:

*"Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri."*
  - **All'art. 38**, "Riduzioni tariffarie", sono apportate le seguenti modifiche:
    - la lett. a), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

*"a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune";*
    - la lettera b), del comma 1, è sostituita dalla seguente:

*"b) Una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi".*
    - la lettera d), del comma 1, è sostituita dalla seguente:



## Comune dell'Aquila

*"d) a tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicate ovvero riattivate nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, per gli anni 2017, 2018 e 2019 si applica una riduzione del 20%";*

- o il comma 2 , è sostituito dal seguente:

*"Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 41"*

- o al comma 3, è abrogata l'espressione:

*"e comunque nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di previsione annuale, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione."*

- o il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:


*"Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell'abitazione stessa, così come definita all'art. 38, comma 1, lett. a). La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio. L'istanza di riduzione va presentata annualmente, tassativamente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo. Per il solo anno 2017, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di riduzione è fissato al 31 maggio. Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione. Il minor gettito connesso al riconoscimento della riduzione in argomento, trova copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.";*

- Dopo l'art. 39, aggiungere l'**art. 39-bis**, rubricato "Agevolazioni Antispreco", come di seguito riportato:

*"1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, a seguito di apposita e documentata istanza di parte, un abbattimento delle tariffe TARI per utenze non domestiche di cui all'art. 1, comma 652, L.147/2013, così come modificato ed integrato dall'art.17, della Legge 166/2016.*

*2. Ai fini della corretta applicazione della fattispecie normativa in interesse trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché tutte le ulteriori statuizioni di cui alla medesima Legge 166/2016.*

*3. La quantità dei prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla scorta delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui al menzionato art. 16, della Legge 166/2016. Soltanto in via residuale, è ammessa la*



## Comune dell'Aquila

possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

4. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di produzione, conservazione e distribuzione dei beni e degli alimenti donati, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, a condizione che il richiedente:

a) disponga di una superficie (adibita a produzione o a distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 mq;

b) presenti apposita istanza all'Ufficio TARI dell'Ente Locale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando i principali elementi di un apposito progetto finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, allegando a tal uopo la relativa documentazione dalla quale risultino altresì le quantità in kg di prodotti e di alimenti oggetto di donazione.

5. In ogni caso, la riduzione di cui al comma 4, non può incidere in misura percentuale superiore al 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta. La stessa viene applicata a conguaglio, con rimborsi del relativo importo e ciò soltanto all'esito di positivo riscontro dell'ufficio TARI sull'effettiva sussistenza dei necessari presupposti.”;

- **All'art. 40**, “Versamenti”, è abrogato il comma 2.
- **L'art. 41**, “Dichiarazione” è ridenominato “Dichiarazione TARI” ed è sostituito con quello di seguito riportato:

“1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:

f) l'inizio della detenzione o del possesso;

g) la cessazione della detenzione o del possesso;

h) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;

i) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;

j) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.

2. Alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione stessa.

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI, da redigersi sul modello appositamente predisposto dal Servizio Tributi, reperibile sul portale istituzionale dell'Ente Locale, [www.comune.laquila.gov.it](http://www.comune.laquila.gov.it), avente effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati dai quali consegue un diverso ammontare del tributo. Le istanze di riduzione per compostaggio domestico devono invece pervenire all'Ente Locale entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento della richiesta, così come peraltro stabilito al precedente art. 38, secondo le modalità ivi indicate.

4. La dichiarazione deve essere presentata:


d) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di soggetti residenti o dal detentore a qualsiasi titolo, nel caso di soggetti non residenti;

e) per le utenze non domestiche, dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante;

a



## Comune dell'Aquila



f) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. Se la dichiarazione che ha per oggetto la cessazione di una o più utenze, è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, la relativa cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, fatte salve le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente articolo, decorrendo altrimenti dal 1 gennaio dell'anno di presentazione, fatte salve anche in questo caso le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.

8. L'aumento della tassa derivante dalle variazioni di cui ai commi precedenti sarà oggetto di conteggio a conguaglio.”;

- **All'art. 42**, “Utenze inagibili causa sisma del 6 aprile 2009”, è abrogata l'espressione “comma 1”;
- Di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio dell'Ente Locale, determinandosi nello specifico minori entrate con riguardo alla riduzioni previste nel Regolamento stesso, alla cui copertura si provvede nell'ambito della fiscalità generale dell'Ente, con particolare riferimento allo stanziamento di cui al capitolo 11000, “Tasse afferenti agli esercizi precedenti”, sino alla concorrenza del relativo importo;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il risultato di cui si dà dimostrazione:

consiglieri presenti n. 22

consiglieri votanti n. 20

astenuiti n. 2 (Mancini, Piccinini)

voti contrari n. 4 ( Di Cesare, Vittorini, Imprudente, Ferella).

voti favorevoli n. 16 (Cialente, Benedetti, Cimoroni, Daniele, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ludovici, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Perilli, Salem, Santilli, Spacca).

Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

L'esito della votazione è il seguente:

consiglieri presenti n. 22

consiglieri votanti n. 20

astenuiti n. 2 (Mancini, Piccinini)



## Comune dell'Aquila

voti contrari n. 4 ( Di Cesare, Vittorini, Imprudente, Ferella).

voti favorevoli n. 16 (Cialente, Benedetti, Cimoroni, Daniele, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ludovici, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Perilli, Salem, Santilli, Spacca).

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Carlo Benedetti)





Città di L'Aquila

**Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni.**

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Metto ai voti per alzata di mano. ... (intervento fuori microfono)... Va bene, do la parola all'Assessore proponente. L'ordine del giorno è lunghissimo, quindi vi invito a mantenervi saldamente ai vostri posti. Prego.

**ASSESSORE COCCIANTE GIOVANNI**

Leggo le modifiche sostanziali al regolamento IUC. Se non le avete lette, delle leggo, ditemi che devo fare. Articolo sette, decorrenza ed efficacia del regolamento, il comma uno è sostituito con quello di seguito riportato. Il presente regolamento produce effetti dal 1 gennaio 2017 e si intende automaticamente adeguata alle intervenute modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Il comma due è abrogato. All'articolo 24 presupposto in positivo. Il comma uno è sostituito con il seguente. Presupposto per l'applicazione della TARI, che è la tariffa per la nettezza urbana per capirci, è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali e o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Al comma 3 è inserita la lettera C che segue. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, comma 641 articolo 1, legge 147 del 2013. Il comma 4 è sostituito da quello di seguito riportato. La presenza di arredo oppure attivazione... In sintesi dice: seppure hai attaccato o il gas o la luce o l'acqua o qualsiasi servizio... È il presupposto per poter tassare, mettere la TARI all'abitazione. Il comma quinto è sostituito dal seguente: la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero dal pagamento. All'articolo 25, i soggetti passivi, il comma secondo è sostituito da quello di seguito riportato: per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 utilizzati in via esclusiva, il tributo è dovuto dai contenitori delle medesime. L'articolo 29, periodo d'applicazione del tributo, è abrogato per intero,

è sostituito con quello che qui di seguito riportato. Uno: il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno computato in giorni nel quale sussiste la detenzione e il possesso delle aree e dei locali tassabili. Due, l'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio, il possesso, ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti. All'articolo 31, occupanti le utenze domestiche, il comma quattro è sostituito dal seguente: le unità immobiliari di categoria catastale C2, C6 e C7, cioè depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse e tettoie, censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A, tranne A10, perché mi pare che le A10 sono abitazioni di lusso, o sbaglio?

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Assessore, mi scusi un attimo. Assessore, assessore! Sedetevi perché io non vado avanti, diventa un problema. Abbiamo 25 punti all'ordine del giorno. C'è

silenzio oppure mi alzo e me ne vado. Allora, tutti seduti, per favore, anche i dirigenti e i funzionari. Il Consiglio Comunale si fa seduti, come la scuola insomma. Non si assiste a lezioni in piedi. Scusate, l'assessore Coccianti ha un impedimento improvviso, quindi la delibera ce l'avete. Va bene, ci sono interventi? Prego, consigliere mancini, a cinque minuti. Mi raccomando, silenzio.

**CONSIGLIERE MANCINI ANGELO**

Perché non ho la cosa giusta per intervenire, vorrei capire che è successo.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Glielo dico poi a voce.

**CONSIGLIERE MANCINI ANGELO**

Va beh... La prima cosa, come tutti gli anni... Che faccio continuo? Mi tronco?

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Sì, continui, tanto c'è il dirigente.

**CONSIGLIERE MANCINI ANGELO**

Niente, la cosa che chiedo ogni anno, chiaramente neppure quest'anno... (interventi fuori microfono)...

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Prego, andiamo avanti con il Consiglio...

**CONSIGLIERE MANCINI ANGELO**

È una cosa che dal punto di vista umano che tocca...

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Sediamoci e cerchiamo di portare avanti i lavori con ordine.

**CONSIGLIERE MANCINI ANGELO**

Va bene, posso? Quello che mi hanno con regolamento IUC è di non portare le modifiche al regolamento, ma di portare il regolamento, perché chi legge questa cosa per la prima volta sa che significano quelle modifiche, perché non ha sottomano il regolamento. C'è il regolamento importante, perché io faccio l'intervento unico sulla IUC per parlare anche della TASI, della TARI e dell'IMU. Cioè riportiamo la stessa cosa degli anni passati, sia nella TARI, dove in un anno si è avuto soltanto un incremento della raccolta differenziata del 1,84%. Cioè la cosa che uno vuole chiedere è: ma questa raccolta differenziata sta decollando o no? O ci siamo fermati? Perché non siamo neppure al 34% quando due anni fa eravamo al 32, quindi un incremento della raccolta differenziata soltanto dell'1,84% quest'anno, ogni anno. Poi andiamo ad approvare il contratto con la S.M. e rimane sempre la stessa cifra di 14 milioni e mezzo di euro che dobbiamo

in parte ricavare dalla TARI pagata dai cittadini e in parte usare il contributo che dà lo Stato. Quindi è da spiegare un po' di cose. Cioè ci siamo fermati completamente su questo discorso. Ci siamo fermati e non abbiamo valutato anche l'IMU. L'IMU è rimasta la stessa. Le seconde case in questa città, 8,6 per mille, 8,1 sì, però è rimasto lo stesso. Ci siamo chiesti il valore delle case oggi qual è? Rispetto alla tassazione. Insieme alla TASI siamo alle 10,6 per mille, siamo al massimo consentito, ma si può non intervenire su queste cose? Cioè oggi i cittadini di L'Aquila hanno le seconde e le terze case, chi aveva investito sulle abitazioni, vuote. Perché non riesce neppure ad affittarle. Quindi non gli si fa neanche l'agevolazione per dire: pagate la normalità, il 7,6. Perché è una situazione oggi complessa in questa città. Il valore si è dimezzato, se non dimezzato il 30-40% in meno. I valori sono così bassi, però la tassazione rimane così alta, che dobbiamo fare? Se non si riesce ad intervenire con il contributo dello Stato, bisogna intervenire con la fiscalità dell'ente, non ci sta niente da fare. Che vogliamo fare? La TASI ancora al 2,5. L'abbiamo aumentata perché bisognava intervenire per avere un maggior gettito, ma i finanziamenti della TASI... Cosa va a finanziare la TASI? Vi ha chiesto di portare una specifica. Cioè la TASI, tra l'altro, si paga anche sulle seconde, terze case. Cioè uno paga l'ira di Dio avendo degli immobili fermi e ci paga l'illuminazione, ci paga i servizi sociali, ci paga la manutenzione e tutela degli edifici comunali. Su tutte le seconde e terze case, ma che facciamo? Chi ha due, tre case, paga la TASI perché manco il 30% pagato dagli affittuari oggi non ci stanno, si deve fare carico anche di quello. Noi non diciamo niente, non diciamo niente, così questa città è finita. Che dobbiamo fare? Dobbiamo dire "va bene, ancora una volta va bene"? Ma non è una cosa contro qualcuno o contro l'Amministrazione, è una valutazione che tutti dovrebbero fare oggi in questa città, soprattutto chi siede in Consiglio. O sosteniamo chi ancora vive in questa città, come le aziende che hanno riaperto, eccetera eccetera, o sennò la città è finita. La città è finita! Cioè con questi provvedimenti dove non c'è neppure un barlume, perché se uno avesse detto: va bene, le seconde case, siccome non si affittano, hanno perso gli affitti, invece dell'8,1 pagano il 7,6. È una piccola cosa, una goccia, capito? Così la TASI. Ma come si fa a far pagare la TASI tre volte alle persone? Quattro? Questo è, questa è la realtà. Quindi chiedo a tutti di fare una riflessione su questo punto mi dispiace per l'assessore, anche dal punto di vista umano, ma non è una cosa contro l'assessore o contro il dirigente, l'avevo chiesto anche l'altra volta lei, dottor Giannangeli. Perlomeno una spiegazione su questo, perché non si fa una cosa soltanto tecnica e fretta da dirigente, qua bisogna fare un discorso politico per questa città, capito? Quindi se 12 milioni di euro che danno non bastano, bisogna vedere dove ridurre la spesa, ma non si può intervenire sempre sulle imposte e sulla tassa. Case chiuse, la TARI, si paga la TARI normalmente. Ma quante case chiuse ci sono in questa città? Come riusciamo ad intervenire? Bisogna fare qualcosa per intervenire per ridurre delle spese che magari ci stanno, è inutile, io capisco che l'Amministrazione abbia ridotto al minimo le spese, però se si fosse intervenuti sulla ricostruzione della fede, probabilmente quegli affitti non si pagavano e nella fiscalità si poteva rientrare abbassando le

tasse. Cioè io penso che un segnale a questa città andava dato. La IUC non è la modifica al regolamento dell'anno scorso o di 10 anni fa. Io non so che dire su queste cose, perché da un lato capisco che sono gli introiti che il Comune deve avere per andare avanti come Amministrazione, dall'altra però capisco anche che chi ha delle case, praticamente subisce soltanto batoste e dovrà svendere e abbandonare questa città. Ci saranno tutte case svendute in questa città, è una città che risulterà abbandonata se non si riesce ad intervenire.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Grazie Consigliere. In effetti sono problematiche che vanno prese in seria considerazione. Di Cesare, prego.

**CONSIGLIERE DI CESARE ETTORE**

Presidente, innanzitutto buongiorno, sull'ordine dei lavori, se è possibile.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Sì, sì.

**CONSIGLIERE DI CESARE ETTORE**

Grazie. Allora, faccio presente che sono stati aggiunti dei punti all'ordine del giorno due giorni fa. Ora che succede, che quei punti all'ordine del giorno erano stati previsti per il Consiglio Comunale del 13, ed opportunamente pure, anzi, mi complimento, c'era stata inviata anche una comunicazione in cui si stabiliva e quindi si comunicava ai Consiglieri qual era il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Noi, che come sapete su queste materie qui presentiamo sempre degli emendamenti, c'eravamo organizzati per presentare degli emendamenti, per analizzare le delibere e poi scrivere questi emendamenti e presentarli, secondo le comunicazioni che c'erano arrivate. Cioè Consiglio Comunale il 13 e presentazione degli emendamenti mi sembra entro l'11. Ora che due giorni fa ci arriva la comunicazione che è tutto spostato, fa in modo che oggettivamente c'è stato impossibile presentare degli emendamenti. Allora che succede, che su questa approvazione del bilancio e degli atti propedeutici tali, eccetera, già per due anni passati questi emendamenti non sono stati in pratica potuti essere presentati per le ragioni che sappiamo bene, perché non ci sono arrivati gli atti nei termini di legge, per capirci, perché c'erano problemi con Roma, quello che è, fatto sta che il risultato è che siamo stati impossibilitati a presentare emendamenti. Quest'anno, che è l'ultima votazione, chiederemo umilmente da Consiglieri Comunali di poter fare quello per cui i cittadini ci hanno votato, che anche quello di presentare emendamenti. Quindi chiedo che i punti che sono stati spostati dal 13 a oggi vengano rinviati al 13. Non è una questione politica, è una questione di assoluto buon senso, perché qua non è che, viva Dio, uno nella vita fa solo il consigliere comunale, è pagato 1500 euro al mese per fare il consigliere comunale, non è così. Non pigliamo stipendi, prendiamo solo rimborsi spese, quindi nel momento in cui mi arriva una comunicazione in cui mi si dice che questi ci stanno il 13, la scadenza degli emendamenti è questa, cerco

di organizzare il tempo per come mi si è detto. Quindi chiedo, non so se si deve mettere in votazione questa cosa, se siamo tutti d'accordo e non serve, però appunto chiedo che ci venga data finalmente quest'anno la possibilità di presentare gli emendamenti. Grazie.

#### **PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Io sono d'accordo con le osservazioni svolte dal consigliere Di Cesare, tant'è che avevo fissato la discussione degli argomenti unitamente al bilancio per la seduta del 13. Però, mi dice il Segretario che ci sarebbe la necessità di approvare questi argomenti entro il 31. Allora si tratta di vedere se si può sacrificare il diritto del consigliere comunale in ragione di questo principio affermato dall'ufficio di segreteria che invito ad intervenire. Prego.

#### **SEGRETARIO COMUNALE**

Presidente, già nella lettera di comunicazione del nuovo ordine del giorno del Consiglio Comunale venivano precisati i riferimenti normativi che obbligano l'ente ad assumere questi atti che incidono sulle aliquote e sulle tariffe perentoriamente entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di riferimento dell'esercizio. Quindi non è possibile giuridicamente differire per l'assunzione di questi atti che sono prodromici al bilancio ed adottarli in una scadenza, in una data successiva al termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio stesso, che è la fine di questo mese. Il bilancio stesso andrà invece nella seduta del ...(intervento fuori microfono)... Sono due cose distinte il bilancio e gli atti prodromici. ...(intervento fuori microfono)...

#### **PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Aspetti le do la voce ...(intervento fuori microfono)... Sì, questo è un problema che mi sono posto anche io infatti.

#### **SEGRETARIO COMUNALE**

Purtroppo se si è intervenuti nel modificare l'ordine del giorno, non è che si voleva limitare il diritto del consigliere comunale, questo è chiaro, purtroppo la legge ci impone questo comportamento, che è perentorio per la validità della vita degli atti stessi, non a caso con la nota che è stata notificata ai consiglieri comunali, è richiamata la legge che esige questi termini a queste scadenze, che sono all'articolo 1 comma 169 della legge finanziaria del 2006, la numero 296 e l'articolo 5 comma 11 del decreto legge 244/2016. In ragione di questi riferimenti normativi si è tenuti ad assumere questi atti entro il termine con questo mese. Diciamo che in via generale c'è stata una compressione dei diritti dei consiglieri comunali negli ultimi anni.

#### **PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Comunque diciamo che il via generale c'è stata una compressione dei diritti dei consiglieri comunali negli ultimi anni. Mi auguro che sia l'ultima, insomma.

**CONSIGLIERE DI CESARE ETTORE**

Allora, le norme che lei ha citato valgono sia per gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio, IUC, TARI, quello che è, e per il bilancio stesso. Allora mi chiedo: perché stiamo rispettando la legge, cioè le scadenze di legge per la TARI e quando le stesse norme, non altra norma, quando le stesse norme valgono pure per il bilancio di previsione, e quindi mi chiedo, com'è che la TARI bisogna discuterla per forza oggi, mentre per il bilancio di previsione possiamo non rispettare la legge? Se mi dà questa risposta, grazie.

**SEGRETARIO COMUNALE**

Anche per il bilancio il termine è in scadenza a fine di questo mese. Ovviamente, ove non fosse approvato entro questo termine, scatta il meccanismo della diffida prefettizia. Mentre per quel provvedimento c'è la possibilità di un intervento del genere, per gli altri atti iscritti all'ordine del giorno non c'è, il prefetto non è che ci diffida per assumere gli atti prodromici al bilancio, è per il bilancio, non per gli atti prodromici. Quindi sono due cose distinte.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Diciamo che il meccanismo della diffida e dei 20 giorni funziona per il bilancio...

**SEGRETARIO COMUNALE**

Non per questo.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Siamo meno inadempienti. ...(intervento fuori microfono)... Consigliere, in punto di diritto ha perfettamente ragione, a mio avviso, e io credo che tra gli impegni delle prossime amministrazioni ci sarà quello di comprare un calendario dove a caratteri cubitali vengono indicate le date di scadenza relative all'approvazione di strumenti finanziari. Questa è la mia proposta. Ha ragione.

**CONSIGLIERE DI CESARE ETTORE**

Comunque io chiedo di porre in votazione...

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Va bene, ha ragione. Io la metto in votazione ovviamente, anche sull'argomento, prego Fiorella.

**CONSIGLIERE FERELLA DANIELE**

Intervengo a favore, Presidente. Anche perché aggiungo un'altra domanda, all'interno del bilanci di previsione è previsto un triennale delle opere pubbliche, chiedo al segretario o a chi mi voglia rispondere, se sia stato approvato per tempo questo triennale delle opere pubbliche, perché altrimenti, voglio dire, se si può presentare un triennale delle opere pubbliche non con qualche giorno di ritardo, ma con qualche mese di ritardo, evidentemente sarà possibile anche rimandare,

sulla base anche delle considerazioni fatte da lei, Presidente. Quindi è già prevista poi una seconda convocazione, come ha già detto il Consigliere. Quindi secondo me è una cosa proprio importante, sulla scorta del fatto degli emendamenti.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

Metto ai voti con voto elettronico la proposta del consigliere Di Cesare. Chi è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. È il rinvio degli argomenti aggiunti. Prego, dichiaro aperta la votazione. Sì a favore della proposta di Di Cesare, no contrari. È parecchio che non usiamo il voto elettronico, il No è il rosso. Piccinini, ha votato? Piccinini viene inserito a mano. Lo può dichiarare al microfono il suo voto.

**CONSIGLIERE PICCININI ALESSANDRO**

Voto sì, Presidente.

Si procede a votazione elettronica.

8 favorevoli: (Ludovici, Di Cesare, Vittorini, Daniele, Mancini A., Ferella, Imprudente, Piccinini).

14 contrari: (Di Nicola, Nardantonio, Durante, Spacca, Cimoroni, Mucciante, Salem, Perilli, Santilli, Masciocco, Palumbo, Cialente, Giorgi, Benedetti).

0 astenuti

Esito della votazione: Respinta.

**PRESIDENTE BENEDETTI CARLO**

7 favorevoli e 14 contrari, Piccinini contrario, quindi 8 contrari. Piccinini è favorevole. Quindi 8 favorevoli e 14 contrari. la mozione è respinta. Se non ci sono altri interventi metto ai voti la deliberazione per alzata di mano.

Si procede a votazione per alzata di mano.

16 favorevoli.

4 contrari: (Di Cesare, Vittorini, Imprudente, Ferella).

2 astenuti: (Mancini, Piccinini).

Esito della votazione: Approvato.

Metto ai voti l'immediata esecutività per alzata di mano.

Si procede a votazione per alzata di mano.

16 favorevoli

4 contrari: (Di Cesare, Vittorini, Imprudente, Ferella).

2 astenuti: (Mancini, Piccinini).

Esito della votazione: Approvato.



## Comune dell'Aquila

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30-03-2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 24 del 30/3/17

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**Oggetto:** *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni.*

### CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'Aquila, 1 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie  
Dott. Fabrizio Giannangeli

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

L'Aquila, 1 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie  
Dott. Fabrizio Giannangeli

# COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

---

## ORGANO DI REVISIONE

---

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni. Proposta di Consiglio Comunale".**

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto la L. 147/2013 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0026993 del 13.03.2017;
- Vista la delibera di G.C. n. 71 del 01.03.2017 e relativi allegati;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni. Proposta di Consiglio Comunale".

L'Aquila 15 marzo 2017

Bruna Battista

Roberto Cutracci

Claudio Broccolini



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is the most legible, followed by the second, and the third is more stylized and less legible.

# COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

---

## ORGANO DI REVISIONE

---

Città dell'Aquila  
Prot n 0028601 del 15/03/2017

-----  
INTERNA

Al Settore Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Consiglio Comunale

In allegato si trasmette il parere richiesto sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). Modifiche ed integrazioni. Proposta di Consiglio Comunale".

Il Presidente del Collegio

